



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE LAVORO

Il giudice,

sciogliendo la riserva che precede,

OSSERVA

La ricorrente si è rivolta in via d'urgenza al Tribunale di Torino denunciando la sua ingiustificata esclusione dalla graduatoria allegata alla determina n. 299 del 24 luglio 2014 contenente i nominativi dei 783 dipendenti INPS che, avendone i requisiti di legge ed avendo dimostrato la propria disponibilità in tal senso, erano destinati alla risoluzione del rapporto con pensionamento in deroga con decorrenza 1 febbraio 2015 ed ha chiesto l'adozione di provvedimenti idonei a realizzare il suo inserimento nella stessa e comunque a consentirle di ottenere la risoluzione del rapporto di lavoro con la predetta decorrenza.

L'Istituto convenuto ha posto svariate questioni preliminari e, precisamente, ha eccepito sia il difetto di giurisdizione del Tribunale di Torino - in favore della Corte dei Conti o, in subordine, del Tribunale Amministrativo Regionale - sia il suo difetto di competenza territoriale in favore del Tribunale di Asti; l'improponibilità ed improcedibilità del ricorso per difetto di domanda amministrativa e di ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 443 c.p.c.; la necessità di integrazione del contraddittorio con la persona inserita nella suddetta graduatoria in posizione tale da subire effetti negativi dall'eventuale accoglimento della domanda di parte ricorrente.

Nel merito della domanda cautelare l'Istituto ha contestato l'esistenza del requisito del c.d. *periculum in mora* e, quanto al cd. *fumus boni iuris*, si è limitato ad evidenziare come la manifestazione di disponibilità al pensionamento della ricorrente non determinasse alcun vincolo per l'amministrazione.

Ritenuta fondata la questione di litisconsorzio necessario con la dipendente Patricia Bucchi che, trovandosi al settecentottantatreesimo posto della graduatoria in questione, avrebbe potuto subire conseguenze negative dall'eventuale accoglimento della domanda, si è proceduto ad integrare il contraddittorio nei confronti di quest'ultima, che è tuttavia rimasta contumace.

Le altre eccezioni preliminari dell'Istituto appaiono tutte infondate.

Nel presente giudizio, infatti, la ricorrente non ha fatto valere il suo diritto alla pensione nei confronti dell'INPS quale ente previdenziale competente ad erogargliela, bensì una vicenda - l'inserimento nella graduatoria volta ad



individuare i soggetti il cui rapporto di lavoro è destinato a risolversi - che attiene esclusivamente al suo rapporto di lavoro con l'Istituto convenuto e che dell'auspicato pensionamento costituisce soltanto un antecedente.

Non discutendosi direttamente di pensione, non vi è dunque alcuno spazio per attribuire la giurisdizione alla Corte dei Conti, né per configurare la necessità di una preliminare domanda amministrativa a pena di improponibilità della domanda giudiziale ovvero di un ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 443 c.p.c. a pena della sua improcedibilità.

Trattandosi pacificamente di una questione relativa ad un rapporto di pubblico impiego già in corso, d'altronde, la giurisdizione appartiene certamente al Giudice Ordinario e la competenza per territorio va individuata ai sensi dell'articolo 413 c.p.c. in base alla collocazione a Torino dell'ufficio di appartenenza della ricorrente.

Nel merito, la domanda cautelare svolta dalla ricorrente appare fondata e va pertanto accolta.

Appare opportuno delineare brevemente il contesto a cui essa si riferisce quale risulta pacificamente in atti.

L'articolo 2 comma I del decreto-legge 95 del 2012 convertito in legge 135 del 2012 ha imposto tutte le pubbliche amministrazioni, e dunque anche all'Inps, di procedere ad una riduzione dell'organico.

Onde consentire il riassorbimento dei dipendenti in soprannumero, l'art. 2 In questione ha tra l'altro previsto al comma 11 la possibilità per le amministrazioni di procedere alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 72 comma 11 d.l. 112/2008 (conv. in l. 133/2008) senza motivazione nei confronti di coloro che, pur non avessero i requisiti per la pensione in base all'art. 24 del d.l. 201/2011 conv. in 214/2011, li avessero comunque maturati entro il 31 dicembre 2014 secondo la precedente disciplina pensionistica, consentendo loro di accedere comunque al pensionamento (cd. in deroga).

L'Istituto convenuto ha quindi inviato a tutti i suoi dipendenti che in base alla precedente normativa previdenziale avrebbero avuto diritto al pensionamento, tra cui la ricorrente, una comunicazione (doc. 1 ricorrente) in cui li invitava a manifestare entro il 20 dicembre 2013 il loro eventuale interesse ad accedere al pensionamento in deroga.

Facendo applicazione dei criteri individuati nella sua determina numero 97 del 16 giugno 2014 (ovvero maggiore anzianità contributiva e, a parità della stessa, maggiore anzianità anagrafica) l'Istituto ha quindi predisposto una graduatoria di coloro che avevano manifestato tale disponibilità.

Tenendo preliminarmente conto di tutti i dipendenti che avevano altrimenti maturato il diritto a pensione, nella propria determina n. 295 del 14 luglio 2014 (a cui detta graduatoria era allegata come tabella L), l'Istituto ha individuato in 780 il numero di dipendenti in soprannumero che sarebbero stati destinatari del preavviso di risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 72 ed avrebbero beneficiato del pensionamento in deroga.



La graduatoria è stata quindi rettificata con la determina n. 299 del 24 luglio 2014 onde tener conto di alcune rinunce nel frattempo intervenute e di alcune dichiarazioni di disponibilità che, pur essendo state tempestivamente presentate, inizialmente non era pervenute all'ufficio che se ne occupava.

Il numero complessivo dei dipendenti destinatari del preavviso di risoluzione del rapporto in tale occasione è salito a 783.

Orbene, le dichiarazioni rese all'udienza dell'11 febbraio 2015 dal dott. Gianmichele Corona, capo ufficio segreteria del direttore generale dell'Istituto, non lasciano dubbi in merito al fatto che anche la ricorrente doveva essere inserita nella graduatoria in questione e che ciò non è avvenuto soltanto perché la sua manifestazione di disponibilità, pur essendo stata tempestivamente presentata all'ufficio competente, per ragioni ignote e comunque interne all'Istituto stesso, non è pervenuta in tempo utile all'ufficio che si è occupato di predisporre la graduatoria stessa.

Dalle medesime dichiarazioni emerge in modo altrettanto chiaro che la ricorrente, in ragione della sua anzianità contributiva, si sarebbe certamente collocata in posizione utile in graduatoria per essere destinataria del preavviso di cessazione del rapporto all'1 febbraio 2015 che l'Istituto ha inviato ai primi 783 dipendenti ivi inseriti.

A fronte di ciò non possono esservi dubbi sulla necessità di affermare nella presente decisione non soltanto l'esistenza di un *fumus boni iuris*, ma la certezza circa il diritto della ricorrente ad essere inserita immediatamente nella graduatoria in questione con effetto ex tunc ed essere conseguentemente resa destinataria di tutti i conseguenti provvedimenti in forza dei quali gli altri dipendenti che vi sono stati inseriti ab origine hanno già risolto il loro rapporto di lavoro con l'Istituto convenuto per accedere al pensionamento in deroga.

Non appaiono idonee a condurre a diversa conclusione né l'(unica) argomentazione svolta dall'Istituto nel costituirsi in giudizio, né le ragioni per le quali, come ha spiegato il dottor Corona, l'Istituto ha ritenuto di non poter rettificare la graduatoria spontaneamente dopo aver conosciuto la situazione di cui si discute attraverso la notifica del ricorso cautelare.

Sotto il primo profilo, appare sufficiente evidenziare che, nel caso di specie, l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria non è affatto avvenuta per una scelta dell'Istituto, bensì per un chiaro errore del medesimo nella trasmissione della dichiarazione di disponibilità della ricorrente, tale per cui l'ufficio deputato a redigere la graduatoria non ha proprio avuto conoscenza della stessa.

Ove si fosse trattato di una scelta, peraltro, l'Istituto non avrebbe certo potuto limitarsi ad invocare l'esistenza di un potere discrezionale in tal senso, dovendo dimostrare l'effettiva esistenza di un potere di non dar corso al pensionamento in deroga per alcuni soltanto di coloro che ne avessero i requisiti (che non emerge affatto dalla lettura della documentazione in atti e, in particolare, delle stesse determinazioni dell'Istituto) e di averlo esercitato correttamente.



Quanto al secondo profilo, il dott. Corona ha spiegato che l'Istituto ha ritenuto di poter rettificare la graduatoria inserendovi coloro le cui tempistiche dichiarazioni di disponibilità erano state conosciute solo in un secondo momento soltanto fino a quando vi era ancora il tempo di dare loro il preavviso di sei mesi previsto dall'articolo 72 comma 11 d.l. 112/2008.

L'unico motivo per cui l'Istituto non ha provveduto in tal senso anche in relazione alla posizione della ricorrente risulta dunque essere il fatto di aver conosciuto l'esistenza della sua disponibilità al pensionamento soltanto nel novembre 2014, per effetto della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, quando mancavano ormai ben meno di sei mesi alla data prevista per il pensionamento e cioè l'1 febbraio 2015.

A parere di questo giudice, tuttavia, ciò non costituisce affatto un ostacolo all'accoglimento della domanda, né lo sarebbe stato per una preliminare attivazione diretta dell'Istituto che rendesse superflua la presente decisione.

La data del 1 febbraio 2015, innanzi tutto, non risulta essere stata imposta dalla legge, bensì scelta dall'Istituto nell'organizzare l'operazione di riduzione di personale prescrittata dal decreto-legge 95/2012 e dunque non si vede davvero perché l'Istituto, accortosi del proprio errore, non potesse rettificarlo e concedere il preavviso in questione alla ricorrente per una data successiva.

Il preavviso di risoluzione del rapporto, peraltro, è previsto a tutela della parte che subisce la decisione dell'altra di risolvere il rapporto di lavoro (ovvero, nel caso di cui all'articolo 72, del dipendente che subisce la decisione dell'amministrazione di risolvere il rapporto nei suoi confronti) e, in quanto tale, esso rientra certamente nella disponibilità della stessa, che può rinunciarvi. Ebbene le conclusioni del ricorso cautelare in termini di inserimento del nominativo della ricorrente nella graduatoria in questione e "*ove rientrante nelle prime 783 posizioni utili, confermare la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 1/2/2015*" non consentono davvero dubbi sul fatto che la ricorrente, ben lungi dal pretendere anche il rispetto del termine semestrale di preavviso, ha manifestato sin dall'inizio di non avere interesse a beneficiare del medesimo.

Della domanda cautelare oggetto della presente decisione sussiste anche il requisito del cd. *periculum in mora*.

La ricorrente ha allegato al riguardo senza incontrare alcuna contestazione da parte dell'Istituto convenuto, di essere l'unica figlia dell'anziana madre di 88 anni in grave stato di decadimento cognitivo (documentato con la relazione neuropsicologica dell'Azienda Sanitaria Locale di Asti del 23 ottobre 2014 prodotta dalla ricorrente sub 10) e di aver dato la propria disponibilità al pensionamento in deroga per potersi subito dedicare all'assistenza della medesima, dovendo altrimenti attendere marzo 2018 in base alla nuova disciplina pensionistica (come indicato dallo stesso INPS nella sua comunicazione iniziale prodotta dalla ricorrente sub. 1).



Ebbene, l'età e le condizioni di salute della madre della ricorrente impongono di attribuire un carattere grave ed irreparabile al pregiudizio che deriverebbe alla possibilità della stessa di dedicarsi alla sua assistenza a tempo pieno dall'attesa dell'esito di un giudizio di merito e, tanto più a fronte di un *fumus boni iuris* così evidente, appaiono più che sufficienti a far ritenere meritevole di tutela d'urgenza il diritto della ricorrente.

Quanto ai provvedimenti idonei a fornire detta tutela, non vi sarebbe stato comunque motivo per sospendere l'intera graduatoria (né la ricorrente lo ha illustrato), in ogni caso la stessa risulta aver già realizzato il suo scopo con la data del 1 febbraio 2015 in cui coloro che si trovavano nelle prime 783 posizioni, ed avevano ricevuto il relativo preavviso, hanno ormai già risolto il loro rapporto di lavoro.

Impregiudicata ogni decisione che l'Istituto, in veste sia di ex datore di lavoro sia di ente previdenziale, riterrà di adottare nei confronti della ex dipendente Patricia Bucci, dunque, nella presente decisione appare più che sufficiente affermare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella predetta graduatoria in posizione utile a beneficiare di quanto previsto dalla determina 299 del 24 luglio 2014 e, per l'effetto, il suo diritto alla immediata risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 72 comma 11 d.l. 112/2008 con accesso al pensionamento in deroga previsto dall'articolo 2 comma 11 d.l. 95/2012.

La decisione sulle spese segue la soccombenza dell'Istituto convenuto.

P.Q.M.

Visto l'art. 700 c.p.c.,

dichiara il diritto di Lucrezia Virlo ad essere inserita nella tabella L allegata alla determina n. 299 del 24 luglio 2014 e, per l'effetto,

dichiara il diritto della medesima alla immediata risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 72 comma 11 d.l. 112/2008 con accesso al pensionamento in deroga previsto dall'articolo 2 comma 1 d.l. 95/2012;

condanna l'INPS alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite e nella misura di € 2.000 oltre IVA, CPA e contributo unificato.

Si comunichi.

Torino, 16 febbraio 2015

IL GIUDICE
dott.ssa Daniela Paliaga

